

# ROMA

Dipartimento II  
Unità Organizzativa Entrate Fiscali

Il Dirigente



Comune di Roma

## **Circolare prot. 462000 del 11/12/08**

**Oggetto:** agevolazioni icipi unità immobiliari possedute da personale in servizio permanente appartenente alle forze armate e militari di carriera

Sono pervenuti allo scrivente numerosi quesiti in ordine all'esatta portata delle disposizioni agevolative recate dal decreto legge n. 93 del 27 maggio 2008, sia in linea generale che, in particolare, relativamente alle unità immobiliari possedute da personale in servizio permanente appartenente alle forze armate.

Preliminarmente si precisa che ai sensi del citato decreto legge 93/08 le disposizioni in materia di Ici si estendono a tutte le unità immobiliari che il Comune ha assimilato alle abitazioni principali con apposito regolamento o delibera, a condizione che queste fossero già vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto legge, ossia alla data del 29 maggio 2008. In linea generale, pertanto, non saranno applicabili tali disposizioni regolamentari, in tema di identificazione delle fattispecie assimilate alla abitazione principale, qualora siano divenute esecutive successivamente alla data indicata.

Ciò premesso, giova rammentare che la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), ha apportato diverse modifiche al D. Lgs. 504/92 di disciplina dell'ICI, in particolare l'art. 11, comma 16, (recante disposizioni in materia di semplificazione e "manutenzione" della base imponibile), ha modificato l'art. 8 (*riduzioni e detrazioni dell'imposta*) comma 2 del citato D. Lgs. 504/92, aggiungendo dopo le parole "*adibita ad abitazione principale del soggetto passivo*" le seguenti: "*intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica*".

Tale intervento normativo ha reso indispensabili i conseguenti adeguamenti delle disposizioni contenute nel Regolamento I.C.I.

Pertanto il Comune di Roma, nell'esercizio della propria potestà regolamentare generale in materia di entrate, di cui all'art. 52 del Decreto legislativo del 15 dicembre 1997 n. 446, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 22/03/07, ha apportato importanti modifiche al proprio regolamento, intervenendo, tra l'altro, sul concetto di abitazione principale disciplinato dall'articolo 11, laddove prevedeva l'inclusione nel concetto di abitazione principale anche quelle

eccezionali e particolari situazioni per le quali un soggetto dimori abitualmente in un luogo diverso dalla residenza anagrafica. Si precisa che tale previsione veniva riferita alle sole eccezionali particolari situazioni, normate da leggi speciali quali quelle riguardanti il personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia ad ordinamento sia militare che civile, nelle quali era sufficiente che l'immobile, per il quale si chiedeva l'agevolazione, costituiva l'unica abitazione del richiedente.

La modifica del citato art. 11 ha portato all'esclusione di dette fattispecie dal concetto di abitazione principale e ciò in linea con i principi generali introdotti con la Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha stabilito definitivamente il principio secondo il quale per abitazione principale deve intendersi quella coincidente con la residenza anagrafica, salvo prova contraria.

Ciò premesso, richiamandosi ai chiarimenti forniti dal Ministero delle Finanze con la risoluzione del Dipartimento politiche fiscali del 18 ottobre 2007, n. 4/DPF, non possono beneficiare dell'aliquota ridotta Ici e della detrazione per l'abitazione principale, o anche della esenzione introdotta dalla più recente normativa, i soggetti appartenenti alle Forze di Polizia che hanno l'obbligo di residenza presso la caserma e che non possono dimostrare di destinare un immobile, situato in un Comune diverso da quello in cui si trova la caserma, a propria abitazione principale.

Ne consegue che, in tali fattispecie, laddove l'immobile in questione sia di proprietà e non sia locato, il soggetto proprietario potrà godere dell'esenzione solo se dimostra di avere la dimora abituale nel comune ove è ubicato l'immobile.

Si precisa, infine, che ai fini dell'imposta comunale sugli immobili e dell'applicabilità delle nuove disposizioni di favore relative al beneficio della esenzione, non rilevano i principi contenuti nell'art. 66 della legge n. 342/2000, in base ai quali per il personale in servizio permanente delle Forze Armate e di Polizia non è richiesta la residenza nel Comune in cui si trova l'immobile, poiché l'ambito di applicazione delle stesse è esclusivamente riferito all'Irpef, all'imposta di registro e all'Iva.

*Dott.ssa Valeria Napoli*